



Gennaio 2020

Regolamentazione delle professioni nel

Settore della medicina alternativa (terapie complementari)

A. L'essenziale in breve

Nel settore delle **terapie naturali, complementari o alternative** sono i Cantoni a decidere quali attività sono regolamentate, quello che prevede ogni attività ed eventualmente la formazione richiesta. **Occorre quindi innanzitutto rivolgersi all'autorità del Cantone nel quale si intende esercitare**, di solito al servizio del medico cantonale.

L'autorità indica se l'attività è regolamentata e quale formazione è richiesta.

1. Se l'attività **non è regolamentata** non occorre alcun riconoscimento ed è possibile esercitare con il diploma estero.
2. Se il Cantone richiede il diploma di terapeuta complementare o arte terapeuta, occorre rivolgersi alla SEFRI per il riconoscimento del diploma.
3. Se il Cantone richiede il diploma federale di naturopata, occorre rivolgersi alla Croce rossa svizzera.
4. Se il Cantone richiede un altro diploma, la procedura di riconoscimento è di sua competenza.

B. Approfondimento

I Cantoni possono esercitare la propria competenza in diversi modi:

- richiedendo un diploma per l'esercizio di una determinata tecnica (regolamentazione): la legislazione cantonale prevede che solamente i titolari di un certo diploma possano esercitare la terapia complementare o alternativa in oggetto. In questo caso l'attività regolamentata deve essere descritta chiaramente e deve essere indicato il titolo richiesto (principio della base legale). Nella base legale dev'essere precisato quale formazione consente l'esercizio della professione (p. es. diploma federale di naturopata o altro diploma cantonale);
- limitando l'esercizio a una determinata categoria professionale (limitazione dell'esercizio): in questo caso la legislazione cantonale prevede, per esempio, che solamente i medici possano esercitare una determinata terapia alternativa o complementare.

Se l'attività non è retta da alcuna base legale il suo esercizio è libero, indipendentemente dal fatto che la persona abbia o meno seguito una formazione¹.

¹ N.B.: la presente nota informativa si concentra sulle condizioni per l'esercizio della professione e non sui criteri richiesti per poter fatturare le prestazioni a carico delle assicurazioni sociali.

C. In generale

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC²), i professionisti dell'UE/AELS possono far riconoscere le loro qualifiche quando la professione per la quale hanno conseguito un titolo nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa ha lo scopo di illustrare la regolamentazione svizzera del settore interessato. Con «regolamentazione della professione» s'intendono tutte le condizioni poste all'esercizio di una determinata attività. L'esercizio risulta possibile soltanto se il professionista è titolare di una formazione specifica, definita rispetto al sistema svizzero di formazione. Per i professionisti stranieri, l'accesso a un'attività regolamentata è possibile solo previo riconoscimento delle qualifiche.

Il titolare di una qualifica estera che intenda esercitare un'attività non descritta nella presente nota informativa lo può fare liberamente, senza riconoscimento delle qualifiche (professione non regolamentata). In questo caso l'assunzione o, per i liberi professionisti, la possibilità di reperire clienti è determinata dal mercato del lavoro.

D. Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

Principio di base

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE³ e dalla LDPS⁴. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**⁵. Ciò vale per tutte le professioni regolamentate, cantonali o federali.

Chi è considerato prestatore di servizi?

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipulazione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch Entrata & Soggiorno > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Questo obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

² Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS **0.142.112.681**.

³ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, p. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

⁴ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali nei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.

⁵ www.sbf.admin.ch/dichiarazione